



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, NONCHE' DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2021
In vigore dal 1° gennaio 2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – Canone per occupazione di suolo pubblico

Art. 4 - Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

Art. 5 - Tipologia di occupazioni

Art. 6 - Criteri per la determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico

Art. 7 - Tariffa per occupazioni del sottosuolo

Art. 8 - Occupazioni permanenti per fornitura di servizi di pubblica utilità

Art. 9 - Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo

Art. 10 - Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo

CAPO II – Canone per diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 11 - Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Art. 12 – Criteri per la determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Art. 13 - Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

Art. 14 - Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

Art. 15 - Piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 16 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 17 - Riduzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

CAPO III – Calcolo del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria

Art. 18 - Calcolo del canone

TITOLO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 20 - Impianti per le pubbliche affissioni

Art. 21 - Criteri per la determinazione del canone del servizio pubbliche affissioni

Art. 22 - Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

Art. 23 - Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

Art. 24 - Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO E ACCERTAMENTO

Art. 25 - Dichiarazione

Art. 26 Termini di versamento del canone

Art. 27 - Accertamenti

Art. 28 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

Art. 29 - Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

TITOLO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I – Procedimento per il rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico

Art. 30 - Istanze per occupazione di suolo pubblico

Art. 31 - Istruttoria e rilascio della concessione

Art. 32 - Occupazioni occasionali

Art. 33 - Occupazioni d'urgenza

Art. 34 - Rinnovo, proroga e disdetta

Art. 35 – Titolarità della concessione e subentro

Art. 36 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio

Art. 37 – Decadenza ed estinzione

CAPO II – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Art. 38 – Istanze per l’installazione di mezzi e per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 39 – Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione

Art. 40 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 41 – Rinnovo, proroga, disdetta

Art. 42 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio

Art. 43 – Decadenza ed estinzione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Disposizioni transitorie

Art. 45 – Norma di rinvio

Art. 46 – Efficacia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Paese l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza, di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista, o in difformità delle stesse.
4. In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili con il presente regolamento.
5. A tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, su tutto il territorio comunale è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza le preventive concessioni, autorizzazioni o dichiarazioni, come disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto al Comune di Paese.
2. Ai fini dell'applicazione tariffaria del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a un soggetto, di seguito "Concessionario del servizio", iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, presso il dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
4. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento o dal soggetto che ha reso la dichiarazione, ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – Canone per occupazione di suolo pubblico

Art. 4 - Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 5 - Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, ancorchè derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.
4. Alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali.
5. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è determinato graduando la tariffa *standard* annua e la tariffa *standard* giornaliera, di cui ai commi 826 e 827, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in base:
 - a) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
 - b) alla durata dell'occupazione;
 - c) alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;
 - d) alla tipologia e alle finalità dell'occupazione.
2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta comunque salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, in tre categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento. Il canone relativo alle occupazioni ordinarie della prima categoria è applicato nella misura del 70% nella seconda categoria e del 40% nella terza categoria.
4. La Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe del canone di occupazione graduate con l'applicazione di coefficienti in funzione dei criteri di cui ai precedenti commi. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. La superficie dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento per le singole tipologie di occupazione.

6. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
8. Il canone dovuto è quindi determinato moltiplicando la tariffa di riferimento in base alla zona e alla tipologia di occupazione, per i metri quadrati dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
10. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, sulla base dell'apposito coefficiente tariffario.

Art. 7 – Tariffa per occupazioni del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 826 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la predetta tariffa *standard* va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 8 –Occupazioni permanenti per fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto nella misura e con i criteri di cui al comma 831 dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e successive modifiche.

Art. 9 - Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo

1. Oltre alle esenzioni previste dal comma 833, lettere a), b), c), d), e), f) e r), dell'art. 1 della legge n. 160/2019, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a) i passi carrabili
 - b) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento e in ogni caso di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;
 - c) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;
 - e) le occupazioni con porta biciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 10 (dieci) giorni per finalità assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, culturali, sportive, promozionali e del tempo libero qualora svolte da enti, organismi, associazioni, comitati e simili non aventi scopo di lucro;
 - g) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - h) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 10 - Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo

1. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore continuative, la tariffa giornaliera, rapportata alla superficie occupata, è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, ove non diversamente disciplinato, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 30%.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50%.
6. La tariffa per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie è così modulata:
 - occupazioni fino a 60 giorni = riduzione dell'80%
 - occupazioni tra i 60 e i 90 giorni = riduzione del 70%
 - occupazioni tra i 90 e i 120 giorni = riduzione del 60%
 - occupazioni tra i 120 e i 180 giorni = riduzione del 30%
 - occupazioni oltre i 180 giorni = tariffa intera
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell'80%.
8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 30%.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, ridotte dell'80 %.

CAPO II – Canone per diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 11 - Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero dal soggetto che ha effettuato la dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Art. 12 – Criteri per la determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. La tariffa *standard* annua e la tariffa *standard* giornaliera, di cui ai commi 826 e 827, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 sono graduate in base alla superficie, alla durata e all'eventuale

illuminazione, in considerazione del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari e alla loro incidenza sull'arredo urbano.

3. La Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari con l'applicazione di coefficienti in funzione dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. La Giunta comunale, ai fini del comma 3, differenzia, in ogni caso, i coefficienti per le seguenti tipologie di pubblicità:
 - opaca, luminosa/illuminata;
 - superfici di dimensione fino a un metro quadrato; superfici oltre un metro e fino a 5,5 metri quadrati; superfici oltre 5,5 e fino a 8,5 metri quadrati; superfici oltre 8,5 metri quadrati;
 - periodicità delle esposizioni temporanee.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
6. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
9. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
10. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
11. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
12. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
13. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
14. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura pari a tre volte il canone di cui al comma 14 del presente articolo.

Art. 13 - Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede

dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 14 - Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, la diffusione dei messaggi pubblicitari deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro
2. Sugli edifici di carattere storico e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico e storico, è vietata ogni forma di pubblicità.
3. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.
5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

6. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette). Nell'atto di autorizzazione potranno essere posti ulteriori limitazioni orarie e, nel caso di uso di veicoli, di percorsi.
7. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
8. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
9. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, e solo quando reclamizzi manifestazioni o spettacoli nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni previste nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Art. 15 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e articoli da 47 a 59 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche).
2. Il piano generale degli impianti deve essere predisposto secondo i seguenti criteri:
 - gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali recanti discipline affini.
3. Il piano generale degli impianti individua le tipologie di impianti autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.

Art. 16 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Oltre alle esenzioni previste dal comma 833, lettere dalla g) alla q), dell'art. 1 della legge n. 160/2019, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

Art. 17 - Riduzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del legislativo 15/12/1997, n. 446, al fine di promuovere e sostenere il compito ricreativo/sportivo svolto da gruppi, associazioni e società sportive che non hanno finalità di lucro e che operano prevalentemente nell'ambito giovanile promuovendo l'attività ricreativo/sportiva, le tariffe per ogni forma di pubblicità effettuata presso impianti sportivi comunali (campi da calcio, da rugby, palestre, ecc.), assolta dalle medesime società per conto dei loro sponsor, si applicano in ragione del dieci per cento.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

CAPO III – Calcolo del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria

Art. 18 - Calcolo del canone

1. Il canone di occupazione è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento di cui all'art. 6 del presente regolamento, per il relativo coefficiente, per i metri quadrati dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
2. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, per i metri quadrati o lineari e, nel caso delle esposizioni inferiori all'anno, per il periodo di esposizione.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico solo qualora l'esposizione pubblicitaria sia prevalente rispetto all'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. La Giunta comunale determina, nell'ambito del piano generale degli impianti, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
2. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente comma 1, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - 20% alle affissioni di natura istituzionale, alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica;
 - 70% alle affissioni di natura commerciale;

- 10% alle affissioni da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 21 – Criteri per la determinazione del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Le tariffe del canone sono graduate e approvate secondo quanto stabilito all'art. 12, commi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Per i manifesti di superficie superiore a 1 metro quadrato, la tariffa è maggiorata del 50%.
6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti purchè disponibili.

Art. 22 - Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 23 - Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24 - Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento che è annotato in apposito registro in ordine cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà

essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune, o Concessionario del servizio, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o Concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il Comune, o Concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO E ACCERTAMENTO

Art. 25 - Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. I soggetti che effettuano occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, sono tenuti a presentare la dichiarazione che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Nei seguenti casi, che non necessitano di autorizzazione, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o Concessionario, obbligatoriamente prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e del pagamento del relativo canone, ove non esente:
- a) pubblicità tramite locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via.

Art. 26 Termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'annualità 2021, in sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta comunale, con la deliberazione di cui agli articoli 6 comma 4, 12 comma 3 e 21 comma 2, differisce il termine di cui al presente comma.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale e le sanzioni previste dal presente regolamento.

11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 27 - Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertante, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.
4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a € 12,00.

Art. 28 – Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - d) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50 per cento, calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000.
5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata

copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 29 – Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

1. Per le dilazioni, i rimborsi, la riscossione coattiva, le inesigibilità e l'autotutela si applicano le disposizioni del vigente *Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali*.

TITOLO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I – Procedimento per il rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico

Art. 30 – Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2011, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la sopra procedura descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.

Art. 31 – Istruttoria e rilascio della concessione

1. Le istanze devono essere inoltrate, ai fini dell'istruttoria e del rilascio della concessione, ai seguenti servizi:
- a) allo Sportello Unico per le Attività Produttive per tutte le occupazioni connesse all'esercizio di una delle attività ricadenti nella sfera di competenza del SUAP stesso;
 - b) allo Sportello Unico per l'Edilizia per tutte le occupazioni connesse all'esercizio di una attività edilizia o comunque ricadente nella sfera di competenza del SUE stesso;
 - c) al servizio Tecnico-manutentivo per le occupazioni permanenti non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), e per le occupazioni temporanee che conseguono ad altri procedimenti di competenza del medesimo servizio (es: esecuzione di lavori stradali);
 - d) al servizio Polizia locale relativamente alle occupazioni temporanee non rientranti nella sfera di competenza dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Il competente servizio verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce eventuali pareri o documentazione da altri servizi del Comune, o di altri enti pubblici, necessari ai fini dell'istruttoria.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
- l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo

svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. All'esito favorevole dell'istruttoria, il Comune, quantifica l'ammontare del canone dovuto e lo comunica al richiedente.
6. In caso di affidamento del servizio a un Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al Concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il Concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.
7. Il versamento del canone è disciplinato dall'art. 26 del presente regolamento.
8. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia del titolo concessorio sarà trasmessa al Concessionario del servizio.
9. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Le concessioni per occupazione di suolo pubblico hanno durata massima di anni 18 (diciotto).

Art. 32 - Occupazioni occasionali

1. Per le seguenti occupazioni occasionali, esenti dal canone, in deroga a quanto stabilito all'art. 30 è ammessa la presentazione di una dichiarazione:
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento e in ogni caso di durata non superiore a 12 ore nell'arco di un giorno;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore nell'arco di un giorno;
2. La dichiarazione di occupazione deve contenere le generalità del richiedente, il codice fiscale/partita iva, l'indirizzo o sede legale, la descrizione delle modalità e la durata dell'occupazione, l'ubicazione e le dimensioni dell'area che si intende occupare e il motivo dell'occupazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata al servizio competente almeno 10 giorni prima per consentire le necessarie verifiche volte all'eventuale motivato diniego dell'occupazione.

Art. 33 - Occupazioni d'urgenza

1. A fronte di particolari situazioni di emergenza, per cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza pubblica, che richiedano di provvedere senza indugio, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma 1 e nel caso di mancato rispetto di quanto disposto al comma 2, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 34 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio dell'atto di rinnovo.

3. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.
4. Di norma la proroga delle concessioni non è ammessa, salvo che per le concessioni inerenti ad attività edilizie e per le occupazioni d'urgenza.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine originario dell'occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 35 – Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 36 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 37 – Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) il trasferimento a terzi della concessione, salvo quanto disposto all'art. 35 del presente regolamento;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

CAPO II – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Art. 38 – Istanze per l'installazione di mezzi e per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione. Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Qualora l'installazione dei mezzi o la diffusione dei messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di suolo pubblico, il richiedente deve precisare tale circostanza nella domanda.
4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, la denominazione e la sede del soggetto pubblicizzato se diverso dal richiedente;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, la denominazione e la sede del soggetto pubblicizzato se diverso dal richiedente;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione particolareggiata dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari già autorizzati.
7. Il termine per la conclusione del procedimento, se non diversamente stabilito da norme legislative o regolamentari in materia, o nel Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2011, è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
8. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli e all'installazione di altri mezzi pubblicitari, sia a carattere permanente che temporaneo, è soggetto alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché alle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari o da altre norme regolamentari in materia urbanistica e edilizia.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione si rinvia alla disciplina dell'art. 25 del presente regolamento.
10. In qualunque caso, anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve previamente ottenere l'autorizzazione o aver presentato la dichiarazione.

Art. 39 – Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Il competente servizio, ricevuta l'istanza, verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce eventuali pareri o documentazione da altri servizi del Comune, o di altri enti pubblici, necessari ai fini dell'istruttoria.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono definite permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - sono definite temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. All'esito favorevole dell'istruttoria, il Comune, quantifica l'ammontare del canone dovuto e lo comunica al richiedente.
4. In caso di affidamento del servizio a un Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al Concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il Concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.
5. Il versamento del canone è disciplinato dall'art. 26 del presente regolamento.
6. Il servizio competente potrà rilasciare l'autorizzazione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al Concessionario del servizio.
7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato assegnato, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Qualora l'installazione dei mezzi o la diffusione dei messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di suolo pubblico, l'atto di autorizzazione pubblicitaria deve comprendere la concessione del suolo.
9. Il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione prima dell'installazione dei mezzi o della diffusione dei messaggi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 6, del presente regolamento.

Art. 40 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle prescritte nell'atto di autorizzazione. È in ogni caso responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste;
3. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari a individuare il soggetto interessato e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di subentro della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve esserne allegato l'elenco.

Art. 41 – Rinnovo, proroga, disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di apposita richiesta. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. Di norma la proroga delle autorizzazioni non è ammessa, salvo casi di particolari comprovate esigenze che saranno valutate dal competente ufficio. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine originario dell'autorizzazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta ovvero, se successivo, della rimozione del mezzo.

Art. 42 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione del mezzo o dell'esposizione pubblicitaria.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 43 – Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro, senza giustificato motivo, entro 30 (quindici) giorni, dell'autorizzazione ovvero il mancato avvio della forma pubblicitaria richiesta. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - c) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - d) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Disposizioni transitorie

1. L'entrata in vigore della disciplina del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni regolarmente in essere alla data del 31 dicembre 2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1, della legge n. 160/2019.

2. Le somme eventualmente versate per l'anno 2021 nelle more dell'approvazione del presente regolamento e delle relative tariffe, in base alle tariffe della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche, dell'Imposta sulla pubblicità e delle Pubbliche affissioni, sono soggette a successivo conguaglio commisurato ai nuovi importi dovuti.

Art. 45 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente a eventuali modifiche approvate da successive disposizioni di legge.

Art. 46 – Efficacia

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI E AREE
PUBBLICHE**

CATEGORIA I[^]

Paese Capoluogo: Via Impianti Sportivi – Piazza Caduti nei Lager

CATEGORIA II[^]

Paese Capoluogo: Tutte le altre Vie e Piazze del centro abitato.

Castagnole: Piazza S. Mauro – Via Gen. Piazza.

Padernello: Via La Motta (fronte scuola media) – Piazza San Lorenzo – Via Trento (fino intersezione Via S. Gottardo).

Porcellengo: Piazza Matteotti

Postioma: Via Toniolo (angolo Strada Statale Feltrina) – Piazza Montello – Viale Europa Unita.

CATEGORIA III[^]

Paese Capoluogo: Tutte le altre Vie e Piazze Fuori Del Centro abitato e zone limitrofe.

Frazioni: Tutte le altre Vie e Piazze e zone limitrofe